

**Co.Re.Com. Cal/Ro**  
**DELIBERAZIONE N.117**

**Oggetto:** DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Brignoli xxxxx, Masnađa xxxxx c/ Vodafone Omnitel xxx

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

nella seduta del giorno 09/07/2012 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Prof. Alessandro Manganaro | Presidente |
| Prof. Carmelo Carabetta    | Componente |
| Dott. Gregorio Corigliano  | Componente |

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: " Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 15 marzo 2012, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 13584, con cui la Sig.ra Brignoli xxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Vodafone Omnitel N.V, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 23 marzo 2012 (prot. n. 14777), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della su riferita controversia;

Vista l'istanza del 15 marzo 2012, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 13583, con cui la Sig.ra Masnada xxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Vodafone Omnitel N.V, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 23 marzo 2012 (prot. n. 14782), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della su riferita controversia;

Atteso che con nota del 8 giugno 2012, inoltrata a mezzo posta elettronica, il Responsabile del procedimento, constatata l'identità di oggetto delle suddette controversie, ha disposto la riunione dei procedimenti e ne ha dato comunicazione alle parti, per come stabilito dall'art. 18, comma 4 del Regolamento di procedura;

Visti gli atti dei procedimenti e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

#### **Oggetto delle controversie e risultanze istruttorie**

Le odierne istanti, sigg.re Brignoli xxxxx e Masnada xxxxx, titolari di contratto di abbonamento con operatore Vodafone Omnitel per servizi di telefonia mobile, hanno chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione delle controversie in essere con la predetta Compagnia telefonica.

A tal fine le istanti rilevano il malfunzionamento/interruzione della propria utenza telefonica nella relativa zona di residenza.

Chiedono un indennizzo/risarcimento per il disservizio subito.

In relazione alle suddette controversie sono stati esperiti, presso questo Corecom, i tentativi di conciliazione, entrambi conclusi con esito negativo, come da verbali di mancata conciliazione del 7 marzo 2012.

L'operatore Vodafone, tempestivamente costituito, ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie ed ha così argomentato:

- conferma il temporaneo verificarsi dei disservizi lamentati dalle istanti, ma assume che gli stessi siano imputabili ad avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato, tra l'altro, le zone di residenza delle medesime nel mese di febbraio 2012;
- rileva che, nel periodo compreso tra il 6 febbraio ed il 21 febbraio 2012, il servizio di fonia è stato erogato in maniera discontinua, a causa di fenomeni meteorologici (formazioni di ghiaccio sulle parabole in quota), con impossibilità oggettiva di intervento dei tecnici;
- dichiara che in data 21 febbraio 2012 il disservizio è stato definitivamente risolto.

In proposito l'operatore resistente respinge qualsiasi addebito sul presupposto che il disservizio in parola rientra tra le ipotesi contemplate nell'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto Vodafone per le utenze mobili, che così recita: "*Nessuna responsabilità nei confronti del cliente è imputabile a Vodafone nei seguenti casi: imperfetta ricezione provocata da fonti esterne, interferenze, particolari condizioni atmosferiche od ostacoli... (omissis)*"

Infine, Vodafone rileva di non aver ricevuto alcun reclamo, da parte delle odierne istanti, durante il periodo del lamentato disservizio, contrariamente a quanto sostenuto dalle medesime.

## Motivi della decisione

### 1. In tema di rito.

In occasione delle udienze di conciliazione, le parti hanno presenziato e partecipato attivamente, senza tuttavia raggiungere alcun accordo per la bonaria composizione delle controversie.

### 2. Riguardo al merito.

Le controversie odierne vertono sul presunto inadempimento contrattuale dell'operatore Vodafone per il malfunzionamento/interruzione delle utenze telefoniche mobili di titolarità delle ricorrenti.

Stando alle dichiarazioni delle medesime, i disservizi si sarebbero protratti per circa un mese.

Quanto all'effettivo verificarsi dell'evento nella zona di residenza delle ricorrenti, l'operatore ammette il verificarsi di alcuni inconvenienti tecnici causati da eventi meteorologici imprevisi ed imprevedibili. Tuttavia rileva che la durata effettiva dei disservizi deve essere circoscritta a soli 16 giorni, diversamente da quanto sostenuto da parte avversa, e, in ogni caso, respinge ogni addebito in proposito, poiché le avverse condizioni meteorologiche costituiscono, a norma delle proprie Condizioni generali di contratto (si veda l'art. 10, citato in premessa), motivo di esonero dell'operatore da responsabilità da inadempimento contrattuale.

Questo Corecom accoglie quanto appena argomentato ed, inoltre, osserva che l'art. 1218 del c.c. stabilisce il principio secondo cui *"il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.

Per quanto sopra, si ritiene che il disservizio lamentato dalle ricorrenti non possa essere imputato all'inadempimento contrattuale dell'operatore Vodafone e che, pertanto, non ricorrano le condizioni per il riconoscimento di un indennizzo. Si aggiunga che le istanze qui in esame sono generiche e non supportate da alcun elemento probatorio e che, tra l'altro, nessun reclamo risulta essere stato inoltrato all'operatore, dalle ricorrenti medesime, durante il periodo del lamentato disservizio.

Considerato che, a giudizio di questo Comitato, nessun inadempimento contrattuale sia ascrivibile all'operatore Vodafone in relazione ai disservizi di che trattasi e che, per tale ragione, le richieste delle parti attrici non possano trovare accoglimento;

### 3. Sulle spese di procedura

Ritenuto che non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese di procedura;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

- 1) Di rigettare integralmente le richieste delle odierne istanti, per come formulate negli atti introduttivi dei presenti procedimenti, in quanto il gestore Vodafone Omnitel ha fornito adeguate giustificazioni in relazione agli addebiti ad esso contestati;
- 2) E' fatta salva la possibilità per le utenti di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 3) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";

- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

#### **I Componenti**

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

#### **Il Presidente**

f.to Prof. Alessandro Manganaro

#### **V. Il Direttore**

f.to Avv. Rosario Carnevale